



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Determinazione N. 320 / 2016

Responsabile del procedimento: CARLOTTO STEFANIA

Oggetto: CLASSIFICAZIONE LEGGE REGIONALE N. 11/2013. STRUTTURA RICETTIVA COMPLEMENTARE TIPOLOGIA BED AND BREAKFAST DA DENOMINARSI B&B VENEZIA IN GONDOLA, MARGHERA (VE)

Il dirigente

Considerato che l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

Considerato altresì che:

- a) l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, numero 56:
 - i. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - ii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- a) la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ad oggetto "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali":
 - i. **all'articolo 2, comma 1**, dispone che: "1. Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione";
 - ii. **all'art. 3, comma 2**, dispone che "2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2;
 - iii. **all'articolo 8, comma 1**, dispone che "1. Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni secondo le disposizioni previgenti"

visti:

- i. il decreto legislativo 267/2000, in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, ancora in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in particolare l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;
- iv. la deliberazione del Commissario nelle competenze della Giunta provinciale n. 6/2015 del 28/01/2015: *Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) 2015/2017 e approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità*;
- v. il Decreto del Commissario, nella competenza del Presidente della Provincia, n. 2015/20 protocollo n. 51550 del 18/06/2015, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del Servizio Turismo e Professioni Turistiche tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli artt. 31 e 32 della legge regionale (di seguito: Lr) del 14/06/2013 n. 11, il successivo provvedimento attuativo approvato con Dgrv n. 419 del 31/03/2015 avente per oggetto "Classificazione delle strutture complementari", con cui la Regione Veneto assegna alla Provincia, ora Città metropolitana, la classificazione delle strutture ricettive;

premesse che:

- i. la legge 07/08/1990, n. 241 e sm, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento disciplinano, ai sensi della Legge n. 241/1990, la materia sul procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio provinciale n. 31/2015 protocollo n. 71445 del 28/08/2015, è stato approvato il bilancio di previsione 2015 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2017;
- iv. con atto del Sindaco Metropolitano n. 2 del 18 settembre 2015, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano annuale della performance per l'anno 2015 con il quale è stato assegnato a questo servizio l'Obiettivo 1 *gestione ordinaria delle funzioni dei compiti di servizio*, attività 4 *autorizzativa relativa al ricettivo: alberghiero ed extralberghiero, agenzie di viaggio e professioni turistiche*;
- v. le deliberazioni della Giunta provinciale n. 15 del 25/02/2014 e n.78 del 11/07/2014 che approvano l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed indicano:
 - l'Uo Turismo come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
 - la sig.ra Stefania Carlotto quale responsabile del procedimento;
 - il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento;

preso atto che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, tra l'altro, stabilisce, al comma 16, che, in attesa dell'approvazione dello statuto della Città metropolitana, le disposizioni dello statuto della Provincia relative al Presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al Sindaco metropolitano e le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano;

ricevuta l'istanza, pervenuta tramite Suap in data 27 gennaio 2016 ed acquisita al protocollo con il numero 6511, di Simone Roncarati, [Omissis..], in qualità di persona fisica titolare di Bed and Breakfast, ad apertura occasionale, con la quale chiede la classificazione a 2 leoni, della struttura ricettiva complementare (già aperta prima del 24 aprile 2015 ed autorizzata in vigore della Lr n. 33/2002), tipologia Bed and Breakfast, denominata *B&B VENEZIA IN GONDOLA* ubicata a Marghera Venezia, Via Malamocco, 6, e dotata di numero 1 camera doppia, per un totale di numero 2 posti letto;

dato atto che il responsabile del procedimento con nota, prot. n. 6720 del 28 gennaio 2016 ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e sm, ha comunicato per il tramite del SUAP l'avvio del procedimento all'interessato;

preso atto dell'istruttoria positiva, conclusa il 3 febbraio 2016 effettuata dall'Unità operativa (di seguito: Uo) Turismo, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 comma 3 Lr 11/2013, in ordine alla

completezza della domanda, alla coerenza della documentazione allegata e alla denominazione proposta, tale da evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune di Venezia, anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di giorni 7, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini di 60 giorni, previsti dall'art. 32, comma 2 Lr n. 11/2013, in materia di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere e altresì pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia, alla pagina

<http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

determina

1. di attribuire alla struttura ricettiva complementare, tipologia Bed and Breakfast, ad apertura occasionale, ubicata a Marghera Venezia, Via Malamocco, 6, e dotata di numero 1 camera doppia, per un totale di numero 2 posti letto, la classificazione a 2 (due) leoni, con validità di un quinquennio decorrente dal rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 6, della Lr n. 11/2013 e di approvare la denominazione di *B&B VENEZIA IN GONDOLA*;
2. che la presente determinazione è notificata al Suap del Comune di Venezia in cui è situata la suddetta nuova struttura ricettiva complementare.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar), del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
GLORIA VIDALI

atto firmato digitalmente